



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, concernente disposizioni in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, *“relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)»*;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, *“che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate”*;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, *“che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605”*;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante *“Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”* e, in particolare, l'articolo 5, comma 6, ai sensi del quale *“l'Unità centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento”* UE 2016/429;

VISTO l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, concernente *“Modifiche all'articolo 10 “Disposizioni finali” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

20 dicembre 2013 recante Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013”;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “*Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022, il quale, al comma 1, dispone che “*Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione*”;

VISTO, altresì, il comma 7 del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 10-novies, lett. a), del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale, in relazione alla durata dell'incarico dispone che “*Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per un ulteriore periodo fino a quarantotto mesi. Del conferimento o del rinnovo dell'incarico è data immediata comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*”;

VISTO, inoltre, il successivo comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022, come modificato dall'articolo 5, comma 10-novies, lett. b), del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale stabilisce che “*Per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2027 al Commissario straordinario è corrisposto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un compenso pari a 30.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.*”;

VISTO, altresì, l'articolo 5, comma 10-decies, del citato decreto-legge n. 200 del 2025, introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2026, n. 26, il quale prevede che “*Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024, con il quale, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 9 del 2022, è stato conferito, a titolo gratuito, al dott. Giovanni Filippini, Direttore generale della salute animale del Ministero della salute, l'incarico di Commissario straordinario alla Peste suina africana, a decorrere dalla data del decreto medesimo e fino al 27 marzo 2025;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2025, di proroga al dott. Giovanni Filippini, fino al 28 marzo 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla Peste suina africana conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024 e di attribuzione di un compenso per lo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del citato decreto-legge n. 9 del 2022;

CONSIDERATO che il predetto incarico, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2025, è venuto a naturale scadenza in data 28 marzo 2026 e che è altresì decorso il periodo di esercizio delle funzioni in regime di *prorogatio* previsto dal citato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293;

RILEVATO che permane l'esigenza di carattere straordinario e temporaneo di assicurare il completamento delle attività e degli adempimenti commissariali per fronteggiare con più elevata efficacia la diffusione della Peste suina africana sul territorio nazionale;

VISTA la nota prot. n. 16294 del 14 maggio 2026, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso ai Ministri concertanti, ai fini del preventivo concerto, lo schema del presente decreto, concernente il rinnovo del dott. Giovanni Filippini, Direttore generale della salute animale del Ministero della salute, dell'incarico di Commissario straordinario alla Peste suina africana fino al 28 marzo 2027, e la determinazione del compenso da attribuire al medesimo per l'incarico in questione;

VISTA la nota prot. 232550 del 15 maggio 2026, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha espresso il preventivo assenso sullo schema del presente decreto;

VISTA la nota prot. 1728 del 18 maggio 2026, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su indicazione del Ministro, ha espresso, il previsto assenso sullo schema del presente decreto;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Filippini;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Giovanni Filippini, in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico in questione;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Giovanni Filippini ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, al rinnovo del dott. Giovanni Filippini quale Commissario straordinario alla Peste suina africana, per garantire la continuità amministrativa nell'esercizio delle funzioni attribuite al dott. Filippini e in considerazione della competenza ed esperienza acquisita dal medesimo nell'espletamento dell'incarico;

RITENUTO, altresì, di procedere, in attuazione dell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 9 del 2022, alla determinazione del compenso da attribuire, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

decorrere dalla data del presente decreto e comunque, fino al 28 marzo 2027, al dott. Giovanni Filippini per l'incarico di Commissario straordinario alla Peste suina africana, nella misura di 20.000 euro annui lordi a titolo di parte fissa, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, e nell'importo di 10.000 euro annui lordi a titolo di parte variabile, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione;

CONSIDERATO che le sopracitate risorse, pari a euro 30.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 trovano copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023 concernente le deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato On. Marcello Gemmato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e dei provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro della salute;

DI CONCERTO con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

DECRETA

Art. 1

(Nomina del Commissario straordinario alla Peste suina africana)

1. Ai sensi dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, al dott. Giovanni Filippini è rinnovato l'incarico di Commissario straordinario alla Peste suina africana, con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) e di concorso alla relativa attuazione.
2. L'incarico di cui al comma 1 è compatibile con altri incarichi pubblici e decorre dalla data del presente decreto e ha durata fino al 28 marzo 2027.

Art. 2

(Funzioni e compiti)



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

1. Il Commissario straordinario esercita le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2024, e successive modificazioni.
2. Il Commissario straordinario provvede al completamento degli interventi e delle attività già avviate nell'ambito della gestione commissariale.
3. Restano ferme, ove compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024.

Art. 3

(Compensi)

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario alla Peste suina africana, dott. Giovanni Filippini, è attribuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a decorrere dalla data del presente decreto e comunque fino al 28 marzo 2027, un compenso nella misura di 20.000 euro annui lordi a titolo di parte fissa, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, e un compenso nell'importo di 10.000 euro annui lordi a titolo di parte variabile, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.
2. La parte fissa del compenso è liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione del Ministero della salute, quale Autorità politica competente, in ordine al raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'incarico commissariale.
3. Alla copertura della spesa di cui al presente decreto relativa al compenso del Commissario straordinario alla Peste suina africana, pari a euro 30.000 annui, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 si provvede a valere sullo stanziamento del capitolo n. 5346, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e, ai sensi dall'articolo 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, del conferimento del presente incarico è data comunicazione alle Camere e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

p. IL MINISTRO DELLA SALUTE
Il Sottosegretario di Stato

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE